



Istruzioni sulla procedura di macellazione sanitaria e d'urgenza nei Cantoni Glarona e Grigioni.

Per detentori di animali, macelli, trasportatori, veterinari, veterinari ufficiali*

1 DEFINIZIONE DI MACELLAZIONE SANITARIA E D'URGENZA

1.1 Macellazione sanitaria

Gli animali da reddito affetti da malattie croniche (ad esempio malattie croniche degli unghioni, mastiti croniche, dimagrimento, ascessi, tumori, piccole ferite, ecc.) possono essere macellati se sussistono prospettive di idoneità al consumo. **Di norma le macellazioni sanitarie non sono casi d'urgenza, bensì sono pianificabili** e devono avvenire se possibile il giorno di macellazione usuale dell'azienda.

Il detentore di animali registra l'impiego di medicinali e lo stato di salute dell'animale alla rubrica 5 del documento di accompagnamento per animali ad unghia fessa. In caso di malattie serie, il veterinario curante registra per iscritto lo stato di salute e le eventuali terapie nel certificato veterinario per gli animali da macello. Inoltre il veterinario valuta il trasporto sostenibile (distanza, precauzioni, ecc.) e il periodo a partire dal quale o entro il quale deve avvenire la macellazione. In questo caso, il certificato veterinario per gli animali da macello non sostituisce il controllo degli animali da macello da parte del veterinario ufficiale nel macello.

1.2 Macellazione d'urgenza

Gli animali affetti da una malattia acuta o rimasti vittima di incidenti gravi devono essere abbattuti rapidamente per ragioni di protezione degli animali, se un trattamento non è possibile o non promette buoni risultati. Se può essere prospettata l'idoneità al consumo, tali animali da reddito possono essere macellati. Il veterinario curante registra per iscritto lo stato di salute e le eventuali terapie nel certificato veterinario per gli animali da macello. Inoltre il veterinario valuta il trasporto sostenibile (distanza, precauzioni, ecc.) e il periodo a partire dal quale deve avvenire la macellazione. Nel caso di macellazioni d'urgenza la valutazione dell'idoneità al trasporto dell'animale in questione è ancora più importante e in determinate circostanze il trasporto non può essere preteso. La valutazione dell'idoneità al trasporto per animali rimasti vittima di incidenti deve essere eseguita considerando una partenza dal luogo dell'incidente ed è imperativa anche per eventuali trasporti in elicottero.

Le macellazioni d'urgenza sono **emergenze, non sono pianificabili** e devono essere effettuate senza indugio (entro ore). (Ad es. disturbi alla nascita, prolasso uterino, fratture, dislocazione dell'abomaso). In questo caso il certificato veterinario per gli animali da macello sostituisce il controllo degli animali da macello da parte del veterinario ufficiale (ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni, OMCC, RS 817.190; art. 27). Inoltre il veterinario valuta il trasporto sostenibile (distanza, precauzioni, ecc.) e il periodo a partire dal quale o entro il quale deve avvenire la macellazione.

2 DOCUMENTAZIONE

2.1 Certificato d'accompagnamento per animali a unghia fessa

Il detentore di animali compila integralmente e secondo scienza e coscienza il certificato d'accompagnamento e indica in particolare l'impiego di medicinali e lo stato di salute dell'animale alla rubrica 5.

2.2 Certificato veterinario per animali da macello

In caso di animali malati o rimasti vittima di un incidente, il certificato veterinario per animali da macello è inteso a dare certezza al detentore di animali riguardo alla probabile utilizzabilità della carcassa e all'ammissibilità, dal punto di vista della protezione degli animali, del trasporto per la macellazione. Il certificato riporta informazioni importanti per il controllore delle carni. Le decisioni veterinarie specialistiche documentate in questo modo e la loro attuazione costituiscono una prova che il detentore di animali, il veterinario e il trasportatore hanno agito correttamente.

2.2.1 Contenuto del certificato veterinario per gli animali da macello

Se degli animali sono malati o sono rimasti vittima di incidenti, il detentore di animali coinvolge il veterinario al fine di accertare le possibilità di trattamento oppure se vi è incertezza riguardo all'utilizzabilità dell'animale a scopi alimentari o all'idoneità al trasporto.

- Se l'animale non deve o non può essere curato e non vi sono possibilità che la carne sia idonea al consumo, un trasporto **non** è più ammissibile e l'animale deve essere abbattuto e smaltito in modo adeguato sul posto.
- Se vi è la possibilità che la carne sia idonea al consumo, il veterinario **valuta e documenta** lo stato di salute e il trattamento dell'animale per il controllore delle carni nonché la **misura in cui** un trasporto è ancora sostenibile dal punto di vista della protezione degli animali e le **precauzioni** da adottare. Vi rientra anche la **decisione** riguardo alla sussistenza di una **situazione di emergenza**, alla macellazione **immediata** dell'animale e al fatto se il **certificato** possa sostituire il **controllo degli animali da macello** da parte del veterinario ufficiale.

Il veterinario curante rilascia il certificato compilato in ogni sua parte e in modo veritiero sulla base di una visita veterinaria. Egli non è autorizzato a rilasciare alcuna attestazione basandosi esclusivamente sulle indicazioni fornite dal detentore di animali. Con la propria **firma** il **detentore di animali** conferma di aver preso atto delle istruzioni riguardo a come occorra procedere con l'animale dal punto di vista della protezione degli animali.

2.2.2 Utilizzo del certificato veterinario per gli animali da macello

Il certificato veterinario per gli animali da macello non sostituisce il certificato d'accompagnamento. Il detentore di animali è sempre tenuto a compilare in modo veritiero e completo il **certificato d'accompagnamento per animali a unghia fessa** e a dichiarare l'animale **malato o vittima di un incidente** compilando autonomamente il punto 5 (conferma relativa all'utilizzo di medicinali e alla salute dell'animale). Il certificato veterinario per gli animali da macello viene trasmesso come allegato al certificato d'accompagnamento al personale del macello competente per l'accettazione degli animali da macello, a destinazione del controllo delle carni.

3 ABBATTIMENTO E DISSANGUAMENTO AL DI FUORI DI UN MACELLO

Se un animale valutato come utilizzabile non può essere trasportato, lo stordimento e il dissanguamento devono avvenire presso l'effettivo di origine per mano di una persona esperta (ad es. macellaio) sotto la vigilanza del veterinario curante. La carcassa deve poi essere portata al macello più vicino rispettando le norme igieniche. Essa deve essere

provvista di un certificato d'accompagnamento e di un certificato veterinario per gli animali da macello; il veterinario dell'effettivo controlla la correttezza dello stordimento e del dissanguamento.

L'eviscerazione deve essere conclusa entro 90 minuti dopo lo stordimento, altrimenti il controllore delle carni ufficiale deve prendere in considerazione se vada svolta un'analisi microbiologica delle carni (ordinanza concernente l'igiene nella macellazione, OIGM, RS 817.190.1; art. 10).

Gli animali in agonia o gli animali per i quali non vi è prospettiva di idoneità al consumo per altre ragioni devono essere abbattuti senza indugio in modo adeguato nell'azienda di origine e devono essere smaltiti.

4 OBBLIGHI DEL VETERINARIO DELL'EFFETTIVO

Alla protezione degli animali va sempre attribuita maggiore importanza rispetto all'economicità. In virtù della sua grande competenza specialistica, il veterinario dell'effettivo può e deve compilare il certificato veterinario per gli animali da macello, nonché assumersi la responsabilità per le decisioni prese. Se lo stordimento e il dissanguamento non avvengono in un macello, oltre a procedere al controllo degli animali da macello il veterinario dell'effettivo deve controllare anche la correttezza dello stordimento e del dissanguamento e li deve documentare sul certificato veterinario.

In caso di episodi particolari, il veterinario dell'effettivo informa tempestivamente e in modo adeguato il veterinario ufficiale regionale competente.

5 OBBLIGHI DEL MACELLO

I macelli che accettano animali per una macellazione sanitaria o d'urgenza devono accertarsi che il veterinario dell'effettivo abbia visto l'animale in questione e che sia stato emesso un certificato veterinario per animali da macello.

Se possibile, le macellazioni sanitarie vanno previste durante un **normale giorno di macellazione**.

In caso di animali macellati per ragioni sanitarie e d'urgenza, il controllo delle carni avviene in tempo utile.

La pulizia e la disinfezione del locale di macellazione devono essere eseguite come di consueto anche dopo ogni macellazione sanitaria fuori dai giorni di macellazione.

6 LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ AL TRASPORTO DEGLI ANIMALI DA MACELLO MALATI O FERITI

Il Servizio veterinario svizzero ha elaborato delle linee guida in merito a questo tema. Esse sono considerate lo standard specialistico per la valutazione dell'idoneità al trasporto degli animali da macello malati o feriti. Le linee guida indicano quali precauzioni vanno prese in caso di trasporto di animali malati o feriti e come occorre agire in caso di animali che non possono essere trasportati.

Queste linee guida sono disponibili all'indirizzo www.alt.gr.ch (traffico di animali, protezione degli animali in caso di trasporti di animali).